

REGOLAMENTO DI ARBITRATO

della Camera Arbitrale Leone Levi della Camera di Commercio delle Marche

(Approvato con delibera del Consiglio della Camera di Commercio delle Marche n.9 in data 14/05/2021)

Premessa

1. Il Presente Regolamento è finalizzato a regolare i procedimenti arbitrali gestiti dalla Camera Arbitrale Leone Levi istituita presso la Camera di Commercio delle Marche.
2. L'**Arbitrato** è un metodo di risoluzione delle controversie civili e commerciali, regolato dagli artt. 806 - 840 del codice di procedura civile, alternativo alla giustizia ordinaria, con il quale le parti chiamano a risolvere la loro lite soggetti terzi, imparziali ed indipendenti, detti Arbitri (Collegio Arbitrale o Arbitro Unico).
3. L'arbitrato può essere:
 - a. **rituale** nel quale la decisione (detta lodo) degli arbitri, una volta depositata presso il tribunale e dichiarata esecutiva, ha gli stessi effetti e la stessa valenza della sentenza pronunciata dal giudice ordinario;
 - b. **irrituale** nel quale il lodo arbitrale ha, tra le parti, la natura e il valore di un contratto;
 - c. secondo **diritto** nel quale gli arbitri applicano le norme sostanziali dell'ordinamento giuridico di riferimento;
 - d. secondo **equità** nel quale gli arbitri possono discostarsi dal dettato normativo, riferendosi a criteri equitativi rapportati al caso concreto ed alle sue circostanze.
4. L'Arbitrato può essere gestito secondo il regolamento di un'istituzione (arbitrato amministrato), come la **Camera Arbitrale della Camera di Commercio delle Marche**. In questo caso le parti si impegnano a rispettare il Regolamento Arbitrale dell'organismo designato e a corrispondere le relative tariffe.
5. Per accedere all'arbitrato le parti debbono aver preventivamente inserito una apposita **clausola** nel contratto ovvero aver sottoscritto un apposito accordo (c.d. **compromesso**) a lite già insorta.
6. Il procedimento arbitrale amministrato dalla Camera di Commercio delle Marche si svolge esclusivamente in modalità telematica, pertanto tutti i soggetti che a vario titolo intervengono nei procedimenti gestiti dalla Camera Arbitrale dovranno essere in possesso, ai sensi dell'art. 3-bis del d. lvo n. 82/2005, di una identità digitale (firma digitale) per la

sottoscrizione di atti, documenti e verbali e di un domicilio digitale (Posta Elettronica Certificata - PEC), da eleggere espressamente come domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura, per ricevere le comunicazioni e per effettuarle.

Art. 1. Consiglio Arbitrale

1. Il Consiglio arbitrale è nominato dalla Giunta della Camera di Commercio delle Marche e si compone di 7 membri di cui almeno 5 scelti fra esperti con specifica competenza nelle materie di diritto civile e commerciale (magistrati a riposo, professori universitari ed iscritti agli ordini e collegi professionali).
2. Il Consiglio arbitrale nomina al suo interno il Presidente.
3. Le funzioni di segreteria del Consiglio arbitrale sono svolte dagli uffici camerali allo scopo individuati dal Segretario Generale della Camera di Commercio delle Marche o da dirigente dallo stesso delegato.
4. Il Consiglio Arbitrale delibera a maggioranza dei presenti. Le riunioni del Consiglio arbitrale si svolgono normalmente in modalità telematica e sono valide con la presenza di cinque componenti.
5. Il Consiglio Arbitrale, nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal presente Regolamento, svolge le seguenti funzioni:
 - a. controllo preliminare circa l'esistenza e la validità dell'accordo arbitrale (clausola compromissoria o compromesso) e adozione, nella fase anteriore alla costituzione dell'organo arbitrale, di provvedimenti sulla procedibilità dell'arbitrato e sulla connessione tra più controversie;
 - b. designazione degli arbitri;
 - c. individuazione e designazione di eventuali Consulenti tecnici o esperti necessari al buon fine della procedura ;
 - d. decisione sull'istanza di ricusazione;
 - e. proroga del termine per il deposito del lodo arbitrale.
6. Il Presidente del Consiglio Arbitrale, nei casi di necessità e urgenza, può assumere, con provvedimento motivato in ordine alla necessità ed urgenza, le decisioni di competenza del Consiglio, salvo ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva.
7. I componenti del Consiglio Arbitrale non possono rivestire l'ufficio di arbitro o conciliatore.
8. Il Consiglio Arbitrale, su istanza delle parti, designa arbitri anche in procedimenti non amministrati.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 - Uso della telematica nel procedimento arbitrale.

1. L'intero procedimento arbitrale è avviato, gestito e concluso con l'obbligatorio ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - C.A.D.) e nel rispetto di tutte le previsioni ivi contenute, comprese le linee guida emanate in sua attuazione nonché le regolamentazioni camerali in materia.
2. Per il rispetto delle previsioni di cui al precedente comma tutti i soggetti che operano all'interno della Camera Arbitrale nonché tutti i soggetti che a vario titolo intervengono nei procedimenti gestiti dalla Camera Arbitrale dovranno essere in possesso, ai sensi dell'art. 3-bis del d. lvo n. 82/2005, di una identità digitale (firma digitale) per la sottoscrizione di atti, documenti e verbali e di un domicilio digitale (Posta Elettronica Certificata - PEC), da eleggere espressamente come domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura, per ricevere le comunicazioni e per effettuarle.
3. Il mancato rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 è motivo di esclusione dall'accesso al procedimento o di interruzione dello stesso se avviato.

Art. 3 - Clausola compromissoria o compromesso

1. L'attivazione del procedimento di cui al presente Regolamento avviene a condizione che le parti abbiano sottoscritto un accordo arbitrale (clausola compromissoria o compromesso) che faccia riferimento alla Camera di Commercio delle Marche, alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio delle Marche o al suo regolamento, alle Camere Arbitrali delle Camere accorpate o al loro Regolamento o contenga espressioni analoghe la cui riconducibilità alla fattispecie dell'accordo arbitrale sarà valutata dal Consiglio Arbitrale.
2. Tutte le controversie cui la clausola compromissoria o il compromesso si riferiscono, sono risolte mediante arbitrato rituale diretto a concludersi con la pronuncia di un lodo suscettibile di acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art.825 c.p.c., tranne nei casi in cui le parti, nella clausola compromissoria o compromesso, esprimano la volontà di attribuire un mero valore contrattuale alla decisione dell'arbitro.

Art. 4 - Sede dell'arbitrato

1. La sede dell'arbitrato, è fissata presso la sede della Camera di Commercio delle Marche.

2. Il Tribunale arbitrale può decidere di riunirsi presso le sedi provinciali.

Art. 5 - Lingua dell'arbitrato

1. Se nell'accordo arbitrale o successivamente, sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale, le parti non hanno scelto di comune accordo la lingua dell'arbitrato, questa è determinata dal Tribunale Arbitrale.
2. Lo stesso Tribunale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e disporre che gli stessi siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.

Art. 6 - Termini dell'arbitrato

1. I termini fissati dal presente regolamento, dagli Organi competenti della Camera Arbitrale e dal Tribunale Arbitrale non sono stabiliti a pena di decadenza, salvo che la decadenza sia espressamente prevista dallo stesso regolamento o dal provvedimento che fissa il termine.
2. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o in giorno festivo, la scadenza è prorogata al giorno successivo non festivo.
3. Il decorso dei termini del procedimento arbitrale è sospeso dall'1° al 31 agosto di ciascun anno.
4. Il Consiglio Arbitrale e il Tribunale arbitrale, secondo le rispettive competenze, possono prorogare, prima della scadenza, i termini che non siano a pena di decadenza. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per giustificati motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.

ATTI INTRODUTTIVI

Art. 7 - Domanda di arbitrato

1. La parte che intende instaurare il procedimento deve presentare alla Camera di commercio delle Marche una domanda di arbitrato redatta con modalità informatiche, sottoscritta con firma digitale, da far pervenire solo ed esclusivamente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'Ente (*cciaa@pec.marche.camcom.it*) e pagare l'importo previsto all'art. 28 c. 2) del presente Regolamento.
2. La domanda di arbitrato deve contenere:
 - a. nome, indirizzo delle parti ed eventuale elezione di domicilio del richiedente;
 - b. la clausola o il compromesso arbitrale;

- c. le eventuali precisazioni sulla natura rituale o irrituale dell'arbitrato e sulla pronuncia secondo diritto o equità;
 - d. l'esposizione dei fatti e delle pretese con l'eventuale indicazione, anche approssimativa, del relativo valore economico;
 - e. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda ed ogni documento che la parte ritenga utile allegare con relativa elencazione;
 - f. la nomina dell'arbitro di propria spettanza e/o le indicazioni necessarie per la scelta del terzo arbitro o dell'arbitro unico;
 - g. la nomina dell'eventuale rappresentante e/o del difensore con la definizione dei relativi poteri.
3. La documentazione informatica (è ammessa la copia informatica di documento analogico formata ai sensi dell'art. 22 del d. lvo n. 82/2005) comprovante l'avvenuta notifica della domanda di arbitrato alla controparte è allegato obbligatorio alla domanda di arbitrato, senza la quale, la stessa è immediatamente dichiarata irricevibile dall'ufficio.
4. Qualora manchi la clausola compromissoria o compromesso o se essi non contengono il riferimento indicato al 1° comma dell'articolo 3, la parte che intenda, comunque, instaurare un procedimento arbitrale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale può farne richiesta a mezzo di domanda di arbitrato ai sensi del presente articolo. Qualora la controparte non aderisca a tale richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda l'arbitrato non può avere luogo.

Art. 8 - Risposta e domanda della parte convenuta. Replica

1. La parte convenuta, entro trenta giorni dall'avvenuta notifica di cui al precedente articolo presenta alla Camera Arbitrale, con le modalità di cui all'art. 7, comma 1, la propria risposta in formato informatico e sottoscritta digitalmente contenente:
- a. nome, indirizzo della parte convenuta ed eventuale elezione di domicilio;
 - b. le eventuali precisazioni sulla natura rituale o irrituale dell'arbitrato e sulla pronuncia secondo diritto o equità;
 - c. la formulazione della difesa ed ogni eventuale domanda riconvenzionale con l'indicazione, anche approssimativa, del relativo valore economico;
 - d. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della difesa e della domanda riconvenzionale ed ogni documento che la parte ritenga utile allegare con relativa elencazione;

- e. la nomina dell'arbitro di propria spettanza e/o le indicazioni necessarie per la scelta del terzo arbitro o dell'arbitro unico;
 - f. la nomina dell'eventuale rappresentante e/o del difensore con la definizione dei relativi poteri;
 - g. ricevuta del pagamento dell'importo previsto art. 28 c. 2) del presente Regolamento.
2. La documentazione informatica (è ammessa la copia informatica di documento analogico formata ai sensi dell'art. 22 del d. lvo n. 82/2005) comprovante l'avvenuta notifica della risposta di arbitrato alla controparte è allegato obbligatorio della memoria di risposta, senza la quale, la stessa è immediatamente dichiarata irricevibile dall'ufficio.
 3. Nell'ipotesi di domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta, è facoltà della parte attrice depositare una replica nel termine di 30 giorni dal ricevimento di tale domanda con le modalità di cui all'art. 7 comma 1.

Art. 9 - Procedibilità del procedimento arbitrale

1. Qualora una parte, prima della costituzione del Tribunale arbitrale, sollevi un'eccezione in merito all'esistenza o alla validità dell'accordo arbitrale, il Consiglio Arbitrale, salva l'ipotesi di manifesta inesistenza o invalidità dell'accordo, dichiara la procedibilità, fermo restando il potere del Tribunale arbitrale di pronunciarsi in materia.

Art. 10 - Competenza arbitrale

1. L'eccezione circa l'esistenza, la validità, l'efficacia dell'accordo arbitrale o circa la competenza del Tribunale Arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l'eccezione si riferisce.

Art. 11 - Connessione di controversie

1. Qualora siano instaurati presso la Camera Arbitrale più procedimenti per controversie connesse, il Consiglio Arbitrale, anteriormente alla udienza nella quale viene designato il Tribunale arbitrale, valutata la natura della connessione, può disporre, ovvero proporre alle parti, la riunione dei procedimenti.

TRIBUNALE ARBITRALE

Art. 12 - Designazione e nomina del Tribunale Arbitrale

1. Le controversie disciplinate dal presente Regolamento sono decise da un Tribunale arbitrale composto da un arbitro unico o da un collegio di tre arbitri. In assenza di una previsione specifica ad opera delle parti sul numero degli arbitri, decide un arbitro unico designato dal Consiglio Arbitrale, salvo che lo stesso Consiglio non reputi che, per le caratteristiche della controversia, la stessa sia da deferire ad un Collegio di tre arbitri:
 - a. **Arbitro Unico.** Qualora le parti convengano che la controversia venga risolta da un arbitro unico, l'arbitro è scelto di comune accordo dalle parti. Nel caso in cui le stesse non raggiungano un accordo, l'arbitro è individuato e designato dal Consiglio Arbitrale.
 - b. **Collegio di tre arbitri:** Qualora le parti convengano che la controversia venga risolta da un Collegio arbitrale, ciascuna parte, rispettivamente nella domanda di arbitrato e nella risposta, nomina un arbitro. Se una parte non vi provvede, l'arbitro è designato dal Consiglio Arbitrale. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il Consiglio arbitrale designa l'arbitro avente funzioni di Presidente del Collegio.
2. Nell'ipotesi di controversia con più di due parti aventi interessi contrastanti e non riconducibili ad uno schema bilaterale, in assenza di previsioni specifiche della clausola arbitrale circa il numero o le modalità di designazione degli arbitri, il Consiglio Arbitrale individua e designa un Collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente. In presenza, invece, di previsioni specifiche della clausola arbitrale o di situazioni di fatto che determinino l'opportunità di un Collegio di più di tre arbitri, il Consiglio Arbitrale procede alla individuazione e designazione di arbitri in da pervenire ad un numero dispari di arbitri.
3. Il tribunale arbitrale viene nominato dall'ente su designazione del collegio arbitrale espletate le formalità di rito e acquisite le dichiarazioni di cui al successivo articolo 14.

Art. 13 – Incompatibilità

1. Non possono essere nominati arbitri:
 - a. i membri del Consiglio Arbitrale;
 - b. i dipendenti della Camera di Commercio delle Marche;
 - c. gli associati professionali, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate sub a).

- d. coloro che si trovino in situazione di incompatibilità in quanto portatore, anche nell'ambito dell'attività professionale, di interessi contrari o confliggenti a quelli dell'ente camerale.

Art. 14 - Accettazione e dichiarazione di indipendenza dell'arbitro

1. Tutti gli arbitri per poter essere nominati nell'ambito delle procedure della camera Arbitrale nonché per portare a termine la funzione, in caso di arbitrato già avviato:
 - a. devono essere imparziali ed indipendenti rispetto alle parti;
 - b. non devono intrattenere relazioni con le parti o i loro difensori che possano incidere sulla propria indipendenza ed imparzialità;
 - c. non devono avere o coltivare interessi personali anche di carattere economico concernenti l'oggetto della controversia;
 - d. non devono risultare in situazioni, per motivo personale ovvero professionale, nelle quali perseguono o coltivano interessi contrari ovvero confliggenti con quelli dell'ente camerale;
 - e. devono espressamente accettare il presente Regolamento in ogni sua parte;
 - f. devono accettare il Codice Deontologico di cui all'all. B) al presente Regolamento in ogni sua parte;
 - g. devono comunicare qualsiasi fatto sopravvenuto, nel corso del procedimento, che possa comportare modifica della dichiarazione di indipendenza in precedenza resa o costituire comunque motivo di incompatibilità alla prosecuzione dell'incarico;
 - h. devono ripetere la dichiarazione di indipendenza nel corso del procedimento arbitrale, se si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta del Consiglio Arbitrale;
 - i. devono prendere atto di quanto previsto nel "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) impegnandosi a rispettare, per quanto compatibili, i doveri di condotta nello stesso previsti.
2. L'arbitro designato dal Consiglio arbitrale viene informato dell'avvenuta designazione dall'ufficio mediante comunicazione formale via PEC al domicilio digitale dell'interessato.
3. Entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, l'arbitro designato deve restituire tramite pec all'Ente camerale, debitamente compilata e firmata digitalmente, la dichiarazione di indipendenza e assunzione di responsabilità di cui al comma 1 compresa

l'accettazione del Codice deontologico, al fine di consentire all'Ente di procedere alla nomina formale.

4. Il provvedimento di nomina è comunicato tempestivamente alle parti e all'arbitro stesso.
5. L'Ente non provvederà alla nomina ovvero revocherà la nomina in caso di arbitrato già avviato, qualora manchi, ovvero venga meno nel corso dell'arbitrato uno qualsiasi dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 15 - Ricusazione dell'arbitro e dovere di astensione

1. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al 4° comma del precedente articolo o dalla conoscenza del motivo di ricusazione, ciascuna delle parti può depositare una istanza motivata di ricusazione degli arbitri per ogni motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.
2. L'istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti con assegnazione di un termine di venti giorni per l'invio di eventuali osservazioni.
3. Sull'istanza di ricusazione decide il Consiglio Arbitrale.

Art. 16 - Revoca e sostituzione degli arbitri

1. L'arbitro è sostituito con l'individuazione, designazione e nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
 - a. l'arbitro non accetta l'incarico o vi rinuncia dopo aver accettato;
 - b. l'arbitro è revocato da tutte le parti;
 - c. il Consiglio Arbitrale accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'arbitro;
 - d. il Consiglio Arbitrale, sentite le parti e il Tribunale Arbitrale, rimuove l'arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento;
 - e. la Camera di Commercio accerta il venir meno di uno degli obblighi assunti dall'arbitro in sede di accettazione ovvero il sopravvenire di una situazione di incompatibilità di cui al comma 1 art. 14;
 - f. l'arbitro non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 i termini del procedimento sono sospesi. Al termine della sospensione, il termine residuo per il deposito del lodo, se inferiore, è esteso a 90 giorni.
3. Il nuovo arbitro è designato dallo stesso soggetto che ha designato l'arbitro da sostituire.

4. Il Consiglio Arbitrale determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.

ATTI SUCCESSIVI

Art.17 - Regole procedurali e istruttorie

1. Le regole applicabili al procedimento sono quelle stabilite dalle parti prima della costituzione del Tribunale arbitrale, nonché dal presente Regolamento o, nel silenzio del Regolamento, dal Tribunale Arbitrale. Sono fatte salve le norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale. In ogni caso, è attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.
2. Il Tribunale arbitrale decide secondo diritto salvo che le parti pattuiscano concordemente che decida secondo equità.
3. Il tentativo di conciliazione, esperito dal Tribunale arbitrale nella prima udienza, può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione.
4. Il Tribunale arbitrale può procedere all'assunzione dei mezzi di prova sia d'ufficio che su richiesta di parte, assicurando il pieno rispetto del principio del contraddittorio.
5. Il Tribunale arbitrale può ascoltare direttamente le parti, nonché disporre o ammettere prove testimoniali, anche per iscritto. In caso di ammissione di prove testimoniali è onere delle parti interessate assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissato per l'audizione. L'assenza del teste, senza giustificato motivo, comporta l'impossibilità di sentirlo successivamente, salvo che, su richiesta della parte interessata, l'arbitro lo consenta.
6. In caso di Collegio arbitrale, lo stesso può delegare l'assunzione di mezzi istruttori al Presidente o ad uno dei suoi componenti.

Art. 18 - Costituzione del Tribunale Arbitrale

1. Entro 15 giorni dall'ultima nomina, gli atti introduttivi con i documenti allegati sono comunicati agli arbitri.
2. Gli arbitri si costituiscono nel Tribunale Arbitrale entro trenta giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi. Tale termine può essere prorogato dal Consiglio Arbitrale a seguito di richiesta motivata di uno o più arbitri ovvero per altri giustificati motivi.

3. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri, contenente modalità e termini relativi alla prosecuzione del procedimento.
4. In caso di sostituzione di arbitri, copia degli atti e dei documenti del procedimento è trasmessa a nuovi arbitri. La nuova costituzione del Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2 e 3.

Art. 19 - Udienze e verbali

1. Le udienze del Tribunale arbitrale si svolgono normalmente con modalità telematica garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni. Le udienze sono fissate dal Tribunale arbitrale e comunicate alle parti con congruo preavviso.
2. Le parti possono comparire alle udienze di persona o attraverso rappresentanti muniti dei necessari poteri e possono essere assistite da difensori muniti di procura. Se una parte non partecipa all'udienza senza averne dato giustificato motivo, il Tribunale arbitrale, verificata la regolarità della convocazione procede all'udienza stessa. In caso contrario provvede alla riconvocazione.
3. Di ogni udienza e di ogni attività istruttoria il Tribunale arbitrale redige un verbale che viene trasmesso telematicamente alle parti.
4. Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale arbitrale decide con ordinanze, pronunciate a maggioranza e revocabili.
5. I verbali e le ordinanze del Tribunale arbitrale sono redatti in modalità informatiche e firmati digitalmente.

Art. 20 - Domande nuove

1. Il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide sull'ammissibilità di domande nuove, tenuto conto di ogni circostanza, incluso lo stato del procedimento.

Art. 21 - Intervento di un terzo

1. Se un terzo chiede di partecipare a un arbitrato pendente oppure se una parte richiede la partecipazione di un terzo, il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti.

Art. 22 – Precisazione delle conclusioni

1. Ultimata l'istruttoria probatoria, il Tribunale Arbitrale invita le parti a precisare le conclusioni e fissa il termine per il deposito di memorie conclusionali e repliche nonché, a richiesta delle parti, un'udienza per la discussione.
2. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nell'ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente all'oggetto di tale lodo.

Art. 23 - Transazione in corso di procedimento

1. Qualora le parti giungano ad una transazione prima che si costituisca il Tribunale Arbitrale ne danno comunicazione per l'archiviazione del procedimento.
2. Se la transazione fra le parti interviene dopo la costituzione del Tribunale Arbitrale, il Tribunale redige un verbale sottoscritto dalle parti con il quale viene esonerato dall'obbligo di pronunciare il lodo. Se la transazione è solo parziale, il procedimento prosegue per la definizione dei punti della controversia ai quali la transazione non si riferisce.

Art. 24 - Consulenza tecnica d'ufficio

1. Il Tribunale Arbitrale che dispone la consulenza tecnica ne definisce i quesiti e chiede al Consiglio Arbitrale di individuare un consulente tecnico ovvero un esperto, precisandone la qualificazione e le opportune specializzazioni. Il Consiglio Arbitrale procede alla individuazione e designazione del consulente tecnico d'ufficio il quale viene nominato dall'Ente previa acquisizione delle dichiarazioni previste e delle verifiche istruttorie di rito.
2. Al consulente tecnico d'ufficio si applicano, in quanto compatibili, le norme in tema di accettazione e sostituzione dell'arbitro.
3. Il Tribunale arbitrale, ricevuta la relazione scritta del consulente tecnico d'ufficio, può chiedere integrazioni e chiarimenti in contraddittorio con i consulenti tecnici di parte, eventualmente nominati.

IL LODO

Art. 25 - Deliberazione e sottoscrizione del lodo

1. Il lodo è deliberato con la partecipazione di tutti i membri del Tribunale Arbitrale e assunto a maggioranza di voti. Qualora il lodo sia sottoscritto dalla maggioranza degli Arbitri, lo stesso deve dare atto dell'impedimento o del rifiuto di coloro che non sottoscrivono.
2. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:

- a. l'indicazione degli arbitri, delle parti, dei loro difensori;
- b. l'indicazione dell'accordo arbitrale;
- c. l'indicazione della sede dell'arbitrato;
- d. l'indicazione delle conclusioni delle parti;
- e. l'esposizione anche sommaria dei motivi della decisione;
- f. il dispositivo;
- g. la decisione sulla ripartizione dei costi del procedimento e sulle spese di difesa sostenute dalle parti.

Art. 26 Lodo

1. Se le parti non hanno fissato, con l'accordo arbitrale, alcun termine per la pronuncia del lodo, il Tribunale Arbitrale pronuncia il lodo definitivo entro 180 gg dalla sua costituzione.
2. Il termine per la pronuncia del lodo può essere prorogato dal Consiglio Arbitrale di altri 180 giorni su istanza di parte, degli arbitri o anche d'ufficio, per comprovate ragioni.
3. Il lodo è trasmesso alle parti.
4. Il Tribunale arbitrale può decidere su alcuni dei quesiti proposti dalle parti, in tal caso il lodo è parziale.
5. La eventuale istanza di correzione del lodo ai sensi dell'art. 826 c.p.c. è proposta al Consiglio Arbitrale.

COSTI DEL PROCEDIMENTO

Art. 27 - Valore della controversia

1. Il Tribunale arbitrale determina il valore della controversia sulla base del valore dichiarato dalle parti negli atti introduttivi e sulla base delle loro ulteriori indicazioni. In presenza di più domande il valore viene determinato dalla loro somma.
2. Se il valore della controversia non è determinato né determinabile, il Tribunale arbitrale lo stabilisce con equo apprezzamento.

Art. 28 - Costi del procedimento

1. I costi del procedimento calcolati sulla base del valore della controversia sono definiti nella tabella allegata sotto la lettera "A" e comprendono i costi della Camera Arbitrale, gli onorari del Tribunale Arbitrale, gli onorari dei consulenti tecnici e degli esperti nominati e i rimborsi spese della Camera Arbitrale, degli arbitri, dei consulenti tecnici e degli esperti.

2. Al deposito della domanda di arbitrato e della memoria di risposta, vanno versate da ciascuna parte 1.000 €, ovvero, se maggiore di 1.000 €, un quarto della tariffa prevista in tabella in base al valore della controversia così come indicato dalla parte attrice.
3. Nel corso del procedimento il Tribunale richiede, quando necessario, le opportune integrazioni di quanto già versato dalle parti.
4. In presenza di domanda riconvenzionale, il Tribunale richiede alle parti depositi separati per la domanda principale e per quella riconvenzionale;
5. La liquidazione finale dell'ammontare dei costi del procedimento di cui al comma 1, viene fatta dal Tribunale arbitrale e richiesta alle parti prima del deposito del lodo. Qualora, le parti abbiano versato un importo maggiore rispetto a quello stabilito al termine del procedimento, l'Ente procederà al rimborso della quota in eccedenza versata.
6. Se il procedimento si conclude prima dell'emissione del lodo, il Tribunale arbitrale determina i costi di procedimento con riferimento all'attività svolta.
7. Qualora sia stato nominato un Consulente tecnico ovvero un esperto, il Tribunale Arbitrale, sentito eventualmente il consulente, determina il compenso tenendo conto, ove esistano, delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di appartenenza.
8. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa.
9. Al pagamento dei costi di procedimento, come sopra descritti, le parti sono tenute in via solidale. Qualora una parte non provveda, nei termini assegnati, il pagamento è richiesto all'altra parte.
10. Mancando uno qualunque dei versamenti richiesti, l'ufficio dichiara la sospensione del procedimento stesso. I termini riprendono a decorrere quando viene effettuato il pagamento mancante. Qualora il pagamento non venga effettuato entro due mesi dalla richiesta dello stesso, il Consiglio Arbitrale dichiara concluso il procedimento.

ARBITRATO INTERNAZIONALE

Art. 29 - Arbitrato internazionale

1. L'arbitrato è internazionale qualora una delle parti, alla data della sottoscrizione dell'accordo arbitrale, risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero.
2. L'arbitrato internazionale è disciplinato dal presente regolamento. Tutti i termini processuali previsti dal regolamento sono raddoppiati, compreso quello stabilito per la pronuncia del lodo.

3. Le parti hanno facoltà di stabilire d'accordo tra loro le norme che gli arbitri debbono applicare al merito oppure di disporre che gli arbitri pronuncino secondo equità. Se le parti non hanno provveduto alla scelta della legge nell'accordo arbitrale o, al più tardi, sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale, questo applica la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato.
4. Se le parti non hanno diversamente convenuto nell'accordo arbitrale o, al più tardi, sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale, questo determina la lingua del procedimento tenuto conto delle circostanze.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile italiano in vigore al momento della notifica della domanda di arbitrato e le Convenzioni internazionali in materia di arbitrato internazionale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Efficacia ed applicazione dei regolamenti

1. Il presente Regolamento si applica alle procedure introdotte con domanda notificata a partire dalla data della sua approvazione
2. Gli arbitrati iniziati prima, sono soggetti alle norme ed alla tariffa precedentemente in vigore, salvo contrario accordo delle parti.

Art. 31 - Obbligo di riservatezza

1. Gli arbitri, i consulenti tecnici, le parti e i loro difensori sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento.
2. È vietato registrare le udienze.

Art. 32 - Regola generale

1. Per ogni caso non espressamente previsto dal Regolamento, il Consiglio Arbitrale e gli arbitri agiscono ispirandosi ai principi generali posti a base del Regolamento stesso, al fine di assicurare alle parti un corretto, trasparente e rapido svolgimento del procedimento.

CLAUSOLE ARBITRALI TIPO

Clausola Arbitrale Generica

Tutte le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente atto, relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale delle Marche, da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento. Ai sensi del Regolamento, le parti sono tenute a dotarsi, ai sensi dell'art. 3-bis del d. lvo n. 82/2005, di una identità digitale (firma digitale) per la sottoscrizione di atti, documenti e verbali e di un domicilio digitale (Posta Elettronica Certificata - PEC), da eleggere espressamente come domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura, per ricevere le comunicazioni e per effettuarle.

Clausola per arbitrato societario

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale delle Marche . Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i dalla Consiglio Arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Ai sensi del Regolamento della Camera Arbitrale delle Marche, le parti sono tenute a dotarsi, ai sensi dell'art. 3-bis del d. lvo n. 82/2005, di una identità digitale (firma digitale) per la sottoscrizione di atti, documenti e verbali e di un domicilio digitale (Posta Elettronica Certificata - PEC), da eleggere espressamente come domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura, per ricevere le comunicazioni e per effettuarle.

Compromesso arbitrale

"I sottoscritti e premesso che tra loro è insorta una controversia avente ad oggetto convengono che tale controversia sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale delle Marche. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento.

Ai sensi del Regolamento della Camera Arbitrale delle Marche, i sottoscritti sono tenuti a dotarsi, ai sensi dell'art. 3-bis del d. lvo n. 82/2005, di una identità digitale (firma digitale) per la sottoscrizione di atti, documenti e verbali e di un domicilio digitale (Posta Elettronica Certificata - PEC), da eleggere espressamente come domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura, per ricevere le comunicazioni e per effettuarle.

Tariffe arbitrali Camera Arbitrale LEONE LEVI - Arbitrato Nazionale

La tariffa viene calcolata sulla base del valore della controversia secondo i valori di cui alla tabella sotto riportata:

Valore della lite:	Tariffa camerale (+IVA)	Compenso per l'arbitro unico (al netto di I.V.A e C.P.A.)
fino a 25.000 €	1.000	1.000
da 25.000 € a 50.000 €	1.500	3.000
da 50.001 € a 100.000 €	2.000	5.000
da 100.001 € a 250.000 €	3.000	8.000
da 250.001 € a 500.000€	5.000	12.000
da 500.001 € a 1.000.000 €	7.000	16.000
da 1.000.001 € a 2.500.000 €	10.000	25.000
da 2.500.001 € a 5.000.000 €	15.000	40.000
da 5.000.001 € a 10.000.000 €	20.000	60.000
da 10.000.001 € a 25.000.000 €	25.000	80.000
da 25.000.001 € a 50.000.000 €	35.000	100.000
da 50.000.001 € a 100.000.000 €	40.000	140.000
oltre 100.000.000 €	50.000	180.000

Il compenso previsto per l'Arbitro Unico è aumentato di un terzo nel caso di collegio arbitrale

- Gli importi sono complessivi e, quindi, da suddividere tra le parti e si intendono al netto di Iva ed ogni altro onere di legge.
- Il valore economico della controversia, ai fini della liquidazione, viene stimato sulla base di quanto previsto all'art. 27 del Regolamento.
- Nei casi di Collegio arbitrale, al Presidente spetterà il 40% del compenso e agli altri componenti il 30% ciascuno.
- Nell'ipotesi in cui, al termine del procedimento, il lodo arbitrale determini una ripartizione dei costi del procedimento per un ammontare inferiore a quanto già versato dalle parti, l'Ente procederà al rimborso della quota in eccedenza versata.
- Per gli **arbitrati internazionali**, tutti gli importi previsti sono aumentati di un terzo .

CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARBITRO

ART. 1 ACCETTAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

1. Colui che accetta la nomina ad arbitro in un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale delle Marche, sia egli nominato dalla parte, dagli altri arbitri, dal Consiglio Arbitrale o da altro soggetto, si impegna a svolgere l'incarico secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e secondo il presente Codice Deontologico.
2. Il Codice Deontologico si applica anche al consulente tecnico d'ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale.

ART. 2 – ARBITRO NOMINATO DALLA PARTE

1. L'arbitro nominato dalla parte, che deve rispettare, in ogni fase del procedimento, tutti i doveri imposti dal presente Codice Deontologico, può sentire la parte o il suo difensore in occasione della nomina del presidente del tribunale arbitrale, qualora sia stato incaricato di provvedervi. Le indicazioni fornite dalla parte non sono vincolanti per l'arbitro.

ART. 3 – COMPETENZA

1. L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia.

ART. 4 – DISPONIBILITÀ E DILIGENZA

1. L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all'arbitrato il tempo e l'attenzione necessari, al fine di svolgere e concludere l'incarico nel modo più sollecito, diligente ed efficiente possibile.

ART. 5 – IMPARZIALITÀ

1. L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la indispensabile imparzialità insita nella funzione giudicante che si appresta a svolgere nell'interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.

ART. 6 – INDIPENDENZA

1. L'arbitro, quando accetta, deve oggettivamente essere in una situazione di assoluta indipendenza. Egli deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento ed anche dopo il deposito del lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.

ART. 7 – DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA

1. Per garantire la sua imparzialità e indipendenza, l'arbitro, quando accetta, deve rilasciare la dichiarazione scritta prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale.
2. Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della dichiarazione.
3. Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dalla Camera Arbitrale come causa di sostituzione dell'arbitro, anche d'ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedimento.

ART. 8 – SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

1. L'arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento. In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze così da consentire la partecipazione delle parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.

ART. 9 – COMUNICAZIONI UNILATERALI

1. L'arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qualunque parte o i suoi difensori, senza darne immediata notizia alla Camera Arbitrale perché lo comunichi alle altre parti e agli altri arbitri.

ART. 10 – TRANSAZIONE

1. L'arbitro può sempre suggerire alle parti l'opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia ma non può influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull'esito del procedimento.

ART. 11 – DELIBERAZIONE DEL LODO

1. Gli arbitri deliberano il lodo esprimendo e discutendo le rispettive opinioni.

2. La fase deliberativa del lodo è riservata.
3. L'arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione del lodo. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza del tribunale arbitrale.

ART. 12 – ONORARI E SPESE

1. L'arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all'onorario e alle spese.
2. L'onorario dell'arbitro è determinato esclusivamente dalla Camera Arbitrale secondo le Tariffe fissate dalla stessa, che si ritengono approvate dall'arbitro quando accetta l'incarico.
3. L'arbitro deve evitare spese irragionevoli e immotivate che possano far aumentare i costi della procedura.

ART. 13 – VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

1. L'arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico può essere sostituito, anche d'ufficio, dalla Camera Arbitrale che, valutata la gravità e la rilevanza della violazione, può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti.

Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy)

Con riferimento ai dati personali comunicati alla Camera di commercio delle Marche per il procedimento in oggetto, si informano gli interessati - ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) - di quanto di seguito riportato.

I dati personali conferiti saranno oggetto di trattamento, in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR Reg. (UE) 2016/679, esclusivamente per le finalità del procedimento in oggetto, allo scopo di assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. La base giuridica del trattamento, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR, è costituita dall'adempimento di un obbligo legale. I dati personali acquisiti sono trattati in forma cartacea e/o elettronica mediante procedure di registrazione e archiviazione, anche informatizzata. Il trattamento avviene in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza. È esclusa la diffusione e il trasferimento dei dati personali al di fuori dello spazio dell'Unione europea. I dati personali forniti, ex art. 5, par. 1, lett. e), del GDPR, saranno trattati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e conservati per quanto dovuto in relazione a particolari obblighi di legge o a necessità di ulteriore gestione del procedimento, compresa quella di ottemperare alle eventuali attività di controllo disposte dalle Autorità competenti.

Si informa che all'interessato è garantito - rivolgendosi al Titolare ovvero al DPO - l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR e dalla normativa vigente in materia: sono riconosciuti e garantiti, tra gli altri, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento, la portabilità, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento.

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio delle Marche con sede in Largo XXIV Maggio, 1 – 60123 Ancona (AN) - casella mail cciaa@pec.marche.camcom.it. Delegati del Titolare del trattamento sono il Dirigente e i Responsabili dell'Area Regolazione del mercato; Autorizzati al trattamento sono i dipendenti incaricati per la gestione dei procedimenti arbitrali.

Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati (DPO), designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, contattabile alla casella mail cciaa@pec.marche.camcom.it.

È riconosciuto e garantito il diritto di proporre reclamo, ex art. 77 del GDPR, al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa (www.garanteprivacy.it), ovvero, ex art. 79 del GDPR, ricorrere all'Autorità giudiziaria nei modi e termini previsti dalla legge.

INDICE SOMMARIO

PREMESSA

- Art. 1 Consiglio Arbitrale
- Art. 2 Uso della telematica nel procedimento arbitrale
- Art. 3 Clausola compromissoria
- Art. 4 Sede dell'Arbitrato
- Art. 5 Lingua dell'Arbitrato
- Art. 6 Termini dell'Arbitrato

ATTI INTRODUTTIVI

- Art. 7 Domanda di arbitrato
- Art. 8 Risposta e domanda della parte convenuta. Replica
- Art. 9 Procedibilità procedimento arbitrale
- Art. 10 Competenza Arbitrale
- Art. 11 Connessione controversie

TRIBUNALE ARBITRALE

- Art. 12 Designazione e nomina Tribunale Arbitrale
- Art. 13 Incompatibilità
- Art. 14 Accettazione e dichiarazione di indipendenza dell'arbitro
- Art. 15 Ricusazione arbitro e dovere di astensione
- Art. 16 Revoca e sostituzione Arbitri

ATTI SUCCESSIVI

- Art. 17 Regole procedurali ed istruttorie
- Art. 18 Costituzione Tribunale Arbitrale
- Art. 19 Udienze e verbali
- Art. 20 Domande nuove
- Art. 21 Intervento di un terzo
- Art. 22 Precisazioni e conclusioni
- Art. 23 Transazioni in corso di procedimento
- Art. 24 Consulenza tecnica d'ufficio

IL LODO

Art. 25 Deliberazione e sottoscrizione del lodo

Art. 26 Lodo

COSTI DEL PROCEDIMENTO

Art. 27 Valore controversia

Art. 28 Costi procedimento

ARBITRATO INTERNAZIONALE

Art. 29 Arbitrato internazionale

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 Efficacia e applicazione Regolamento

Art. 31 Obbligo riservatezza

Art. 32 Regola generale

CLAUSOLE ARBITRALI TIPO

ALL. A) Tariffe arbitrali

All. B) Codice deontologico